

IPOTESI DI INTESA PRE-CONTRATTUALE

In data 22/09/03, la Direzione Aziendale dell'AcmaGD S.p.A e la RSU assistita dalla FIOM CGIL territoriale, si sono incontrate per discutere in merito alle richieste sindacali formulate con lettera del 03/07/2003.

Dopo ampia ed approfondita discussione, le parti hanno avuto modo di analizzare e motivare le rispettive posizioni e giungere alla seguente ipotesi di intesa pre-contrattuale:

PREMESSO

che la presente intesa è finalizzata a prefigurare contenuti e condizioni per giungere ad un rinnovo del CCNL dell'08/06/1999, che coinvolga tutte le parti firmatarie dei precedenti contratti nazionali, a cui l'Azienda è oggettivamente interessata

LE PARTI CONVENGONO CHE

le normative di cui al CCNL dei 08/06/1999 sono tuttora in grado di soddisfare le necessità aziendali, pertanto eventuali modifiche od integrazioni alle stesse, anche in relazione ai contenuti della legge 30 del 2003, potranno essere realizzati a fronte di accordi nazionali sottoscritti da tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative;

si conviene di confermare integralmente quanto previsto dal CCNL dei 08/06/1999 relativamente alla disciplina delle norme che regolano la materia dell'orario di lavoro. Al contempo si intendono confermati gli accordi attuali in essere;

l'alta professionalità e specializzazione delle persone che lavorano in AcmaGD ed il progressivo sviluppo delle loro professionalità e competenze, rappresentano elementi determinanti per concorrere al raggiungimento di obiettivi di qualità e di competitività, siano essi intesi verso i prodotti e verso un mercato di riferimento sempre più esigente e complesso, che relativamente alla struttura aziendale, al suo consolidamento occupazionale ed al mantenimento del potenziale di crescita professionale anche per i futuri assunti.

Pertanto, ritenendo il rapporto di lavoro a tempo indeterminato la forma contrattuale più corrispondente alle esigenze ed agli obiettivi richiamati nel paragrafo s.c. nonché quella più apprezzata dai lavoratori, la si conferma quale tipologia di riferimento nella politica occupazionale aziendale.

L'Azienda è disponibile, nel caso in cui si presentassero opportunità d'inserimento a tempo indeterminato, a valutare prioritariamente candidati che avessero precedentemente intrattenuto con l'Azienda rapporti contrattuali cosiddetti "atipici".

I lavoratori inseriti in Azienda con contratto di lavoro interinale saranno inquadrati e retribuiti ad un livello non inferiore al terzo. Qualora agli stessi si protraesse il rapporto di lavoro oltre il 18° mese, cumulativo di diversi periodi realizzati nell'arco dei 36 mesi precedenti, si darà luogo alla conferma a tempo indeterminato.

Quanto sopra espresso trova ulteriore riferimento, nelle relazioni sindacali che le parti intendono confermare e rafforzare quale importante strumento di sviluppo basato sul dialogo, il confronto e la ricerca del consenso.

L'Azienda è impegnata a dare alle RSU ed alle OO.SS. informazioni inerenti e puntuali rispetto ad eventuali progetti di terziarizzazione e/o scorpori di attività.

al fine di mantenere il potere d'acquisto delle retribuzioni, gli aumenti economici definiti con l'intesa dei 07/05/2003, vengono integrati a livello Aziendale con importi che tengano conto, oltre che dell'inflazione effettivamente rilevato alla data odierna per il biennio 2001-2002, di quella stimabile per il biennio in corso tenuto conto dei dati reali oggi disponibili. Tali aumenti saranno corrisposti a titolo di integrazione dei minimi retributivi di paga base, non costituiscono in alcun modo anticipazione di futuri contratti, e verranno erogati secondo il seguente schema:

Decorrenza	Importo
Ottobre '03	Euro 55
Febbraio '04	Euro 30
Ottobre '04	Euro 35

Tali importi sono da intendersi comprensivi delle quote previste nell'accordo del 07105/03.

Qualora, come auspicato in premessa, si giunga successivamente ad una ricomposizione tale da consentire la sottoscrizione di un CCNL da parte di tutti i soggetti che sono stati attori del confronto negoziale, l'Azienda si impegna a non dar luogo ad assorbimento o recuperi per il periodo intercorrente ed eventuali condizioni di miglior favore saranno mantenute a titolo di superminimo collettivo.